

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1439)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1961

Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita col regio decreto-legge
30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La dilatazione della spesa conseguente agli interventi dello Stato per lo sviluppo della politica sociale ha posto con carattere di urgenza il problema dell'incremento delle entrate tributarie.

Nella ricerca dei necessari mezzi di finanziamento è parso opportuno di non alterare con nuove forme d'imposizione l'attuale assetto tributario, ma di far leva, invece, su un tributo già esistente che sotto forma di addizionale si ripartisce con lieve incidenza sulla generalità dei contribuenti, soggetti alle imposte dirette erariali, alle imposte di registro, di successione e ipotecarie, all'imposta sul valore globale, nonché alle imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo.

L'unito disegno di legge provvede quindi ad elevare da cinque a dieci centesimi per ogni lira d'imposta l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614,

modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, estendendola nel contempo all'imposta sulle società che, essendo stata introdotta dopo l'istituzione dell'addizionale medesima, non risulta compresa fra i tributi ad essa soggetti.

Limitatamente all'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto la misura dell'aumento è contenuta a due centesimi per ogni lira d'imposta in considerazione del fatto che sui trasferimenti a titolo gratuito, tanto per atto tra vivi che per causa di morte, vengono applicati due tributi e cioè la imposta globale e quella tradizionale progressiva, ond'è che appare opportuno contenere in più modesti limiti per tale sorta di trasferimenti l'incidenza del proposto aumento.

Allo scopo di non aggravare ulteriormente l'incidenza della imposta di registro, si prevede che l'aumento dell'addizionale non si applica all'imposta stessa. Non si applica, del pari, alle imposte sul reddito dominicale dei

terreni e relative sovrimposte e all'imposta sul reddito agrario, in riguardo al volume degli oneri tributari che ricadono già sull'agricoltura.

L'aumento dell'addizionale e, per l'imposta sulle società, l'intero carico di dieci centesimi si applicano sui tributi esigibili dal 1° gennaio 1961, anche se essi si riferiscono a periodi d'imposta anteriori, salvo le eccezioni derivanti da esigenze particolari, in modo da acquisire sia pure in parte i vantaggi del nuovo provvedimento al bilancio del corrente esercizio finanziario.

Una prima eccezione alla decorrenza di massima del provvedimento è prevista per le imposte di successione ed ipotecarie e per l'imposta sul valore globale; per queste — in considerazione della difficoltà di recuperare la maggiore addizionale su debiti tributari liquidati dal 1° gennaio 1961 — la decorrenza è spostata alla data di entrata in vigore della legge.

Una seconda eccezione viene prevista per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Ragioni di convenienza amministrativa consigliano questo spostamento, dato che le partite di ruolo relative alla imposta sui fabbricati sulle quali occorrerebbe recuperare per l'anno 1961 la maggiorazione di cinque centesimi di addizionale ammontano a quasi 5 milioni. Il costo per la compilazione dei ruoli di recupero, l'esiguità delle somme che dovrebbero essere ulteriormente riscosse a carico dei singoli contribuenti ed il disturbo che ne deriverebbe al servizio di riscossione con la notifica di altre cartelle esattoriali in aggiunta a quelle già predisposte sui ruoli ordinari manifestano la scarsa economicità di dare all'aumento dell'addizionale efficacia immediata in questo settore.

Analoga è la ragione dello spostamento di decorrenza previsto dallo stesso articolo 2 per le ritenute d'imposta di cui agli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Gli articoli citati riguardano le ritenute d'imposta di ricchezza mobile e complementare che lo Stato ed i datori di lavoro devono operare sulle retribuzioni corrisposte in ogni periodo di paga ai propri dipendenti, le ritenute d'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A corrisposti dallo Stato, dai soggetti tassabili in base al bilancio, dalle aziende e istituti di credito, dalle imprese assicuratrici, le ritenute di acconto su redditi corrisposti a stranieri o italiani domiciliati all'estero.

Qualora si mantenesse anche in questi casi la decorrenza dell'aumento di addizionale dal 1° gennaio 1961, si creerebbe nei confronti dello Stato e di tutti i soggetti che debbono operare le ritenute, una situazione tecnicamente complessa per il recupero di quote minime sulle somme già pagate, oltre alla difficoltà per gli Uffici delle imposte di effettuare nel 1962 i conguagli con le iscrizioni provvisorie dei ruoli dell'anno 1961.

L'articolo 3 del provvedimento è inteso ad acquisire nel più breve termine mediante ruoli speciali riscuotibili in tre rate bimestrali, l'addizionale di dieci centesimi sull'imposta sulle società e l'aumento di cinque centesimi dell'addizionale stessa sugli altri tributi che alla data di entrata in vigore della legge siano stati già iscritti a ruolo.

Dall'articolo 4 si evince chiaramente che il provvedimento è stato adottato unicamente a favore dell'Erario e, pertanto, rimane ferma la devoluzione alle province dei tre quinti del provento dell'addizionale acquisito in ragione di cinque centesimi per ogni lira dei tributi previsti dalla legge istitutiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, già modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 è estesa all'imposta sulle società ed è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta.

L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario è aumentata di due centesimi per ogni lira di imposta.

L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimeposte, sulla imposta sul reddito agrario e sulla imposta di registro.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano sui tributi esigibili dal 1° gennaio 1961, an-

corchè riferentisi a periodi d'imposta anteriori alla data medesima. Le stesse disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle imposte di successione ed ipotecarie e sull'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario.

Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimeposte e per le ritenute d'imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1° gennaio 1962.

Art. 3.

Per la riscossione della addizionale o dell'aumento della addizionale dovuta sui tributi esigibili nell'anno 1961, che siano stati già iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a mezzo di ruoli speciali, riscuotibili in tre rate bimestrali uguali.

Art. 4.

Il maggior provento, derivante dall'applicazione della presente legge, è riservato allo Erario.